



*Città di Teano*

*Provincia di Caserta*

*Teano Città dello Storico Incontro - 26 ottobre 1860*



**ORDINANZA SINDACALE**

**N. DEL 05/03/2020**  
18

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS DENOMINATO COVID-19.**

**Visti**

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

**Rilevato che** si stanno registrando, negli ultimi giorni, consistenti flussi di rientro di conterranei provenienti dalle aree e regioni ove si sono verificati casi di COVID-19;

**Ravvisato che**

- in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;
- tali misure preventive e precauzionali debbano riguardare, in primo luogo, l’osservanza delle prescrizioni formulate dalla Presidenza del Consiglio e dal competente Ministero della Salute con gli atti richiamati in premessa;

**Ritenuto** che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Dato atto che per precisa disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri articolo 2 lettera f) in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

## **ORDINA**

**A tutti i titolari di qualsiasi tipologia di attività aperta al pubblico la temporanea sospensione delle stesse fino alla "messa a disposizione, visibile ed in pronta disponibilità per gli addetti, utenti e visitatori, di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani.**

**Tutti i trasgressori saranno soggetti a sanzioni da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dalla normativa vigente;**

**La presente Ordinanza è valida ed inderogabile allo scopo di ridurre le possibilità di esposizione al contagio e limitare la trasmissione di patologie.**

## **INFORMA**

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della L. 07/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Tar Campania, previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (Dpr 24 novembre 1971 n.1199)

L'Ufficio di Polizia Municipale vigilerà sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale, 05.03.2020



**Il Sindaco**  
Prof. dott. Alfredo D'Andrea